I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2381/87 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 1987

che rivede gli importi applicabili alle prove documentali previste dal regolamento (CEE) n. 570/86 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/86 (1) è entrato in vigore il 1° marzo 1986;

considerando che per tener conto dell'evoluzione monetaria è opportuno modificare gli importi espressi in ECU che figurano all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 17, paragrafo 2 di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 570/86 è modificato come segue:

1. all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma l'importo di 4 000 ECU è sostituito dall'importo di 4 400 ECU;
2. all'articolo 17, paragrafo 2 gli importi di 280 ECU e 800 ECU sono sostituiti dagli importi di 310 ECU e 880 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K.E. TYGESEN

(1) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.